

# CATTOLICA & ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE INSEGNANTE

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI  
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE



## SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE INSEGNANTE si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 10.02.2026

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](http://cattolica.it)  
scarica l'app    

\*Marchio di Generali Italia S.p.A.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per le coperture dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione INSEGNANTE

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività professionale dichiarata in Polizza.

✓ Inoltre, tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso è tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato o dell'ente Pubblico, se svolge l'attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di un Ente Pubblico.

✓ L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

✓ La Garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. per i danni subiti da terzi.

L'Assicurazione comprende:

- ✓ la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alla Pubblica Amministrazione o a terzi in conseguenza di comportamenti degli alunni che sono sotto la responsabilità dell'Assicurato;
- ✓ la responsabilità civile dell'Assicurato per danni dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro;
- ✓ la responsabilità civile dell'Assicurato per danni dallo svolgimento di tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche nei limiti degli orari stabiliti dalle autorità scolastiche.

**Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.**

### ✓ SEZIONE TUTELA LEGALE

La Garanzia tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche in materia fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale e amministrativa), **solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato;**
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la Garanzia di RC**).
- ✓ Inoltre, il professionista può beneficiare di un supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni.

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);

**I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.**

Sono inoltre disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.



## Che cosa non è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

**Non sono considerati terzi:**

- ✗ le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- ✗ se l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui al punto successivo;
- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- ✗ le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui ai due punti precedenti rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, che fanno parte dello stesso gruppo societario;
- ✗ i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni:

- ✗ da proprietà o uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate; natanti a vela di più di sei metri e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti utilizzati o azionati da persona non abilitata;
- ✗ conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere e giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo;
- ✗ alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detiene e possiede a qualsiasi titolo;
- ✗ alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ✗ ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ai mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione di carico e scarico e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- ✗ alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- ✗ a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- ✗ a cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- ✗ da furto;
- ✗ a cose di cui l'Assicurato deve rispondere;
- ✗ a cose altrui che derivano da incendio;
- ✗ provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- ✗ causati da:
  1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
  2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori;
- ✗ che derivano da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ✗ che derivano da:
  1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- ✗ che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✗ che derivano da:

1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- x provocati da campi elettromagnetici; che derivano da:
  - x da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e incidenti dovuti a ordigni di guerra;
  - x per i tirocinanti è esclusa ogni responsabilità che riguarda le attività professionali svolte.

#### Esclusione Cyber

La presente Polizza non copre:

- x qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:
    - Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
    - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;
- independentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

#### SEZIONE TUTELA LEGALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

La Garanzia non opera per:

- x Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la Garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- x Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- x Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- x fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- x per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Vertenze di lavoro e Danno erariale*;
- x Controversie di Diritto civile salvo quanto previsto dalla Garanzia base Tutela legale;
- x Controversie con il proprio datore di lavoro salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Vertenze di lavoro e Danno erariale*;
- x Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- x Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- x Controversie di Diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile;
- x richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- x richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto;
- x per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Nelle Condizioni di assicurazione della sezione Tutela legale sono inoltre previsti alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili.



#### Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo/risarcimento, Franchigie e Scoperti che sono riportati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi Europei esclusi i paesi della ex URSS.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
  - tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
  - Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
  - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di Danno Erariale.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



### Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- all'attivazione delle Garanzie, **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, comunicare, durante il periodo di validità delle Garanzie, a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.**
- **comunicare** a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.**
- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**
- **in caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia tempestivamente a DAS o a Generali Italia.** In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, se disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in Garanzia se si verifica trascorsi novanta giorni dalla stipula del contratto.

Il Contraente e Generali Italia hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine. In tal caso Generali Italia imborca al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso.



### Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Se la durata della Polizza è superiore a cinque anni ed è stata applicata la relativa riduzione di Premio, Il Contraente può recedere dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione INSEGNANTE

data di aggiornamento: 10.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**.

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- Attività presso la propria abitazione: per danni agli allievi e accompagnatori dalla conduzione e/o proprietà dei locali utilizzati.
- Attività presso terzi: per danni a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
- Estensione alle perdite patrimoniali: per perdite pecuniarie (patrimoniali) involontariamente causate a terzi nell'esercizio dell'attività dichiarata.
- Aumento dei massimali per viaggi / gite: in caso di viaggi /gite il Massimale della Garanzia RC è aumentato del 50%.

#### SEZIONE TUTELA LEGALE

- Continuità penale: per gli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro Assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto.
- Vertenze di lavoro e Danno erariale: tutela i diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

### Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### Ci sono limiti di copertura?

#### RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIE OPZIONALI

- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: **Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro. Limite di indennizzo di 75.000,00 euro per Sinistro e anno.**
- Attività presso terzi: **Franchigia 250,00 euro. Limite di indennizzo 50.000,00 euro.**
- Estensione alle perdite patrimoniali: **Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro. Limite di indennizzo 25.000,00 euro per Sinistro e anno.**
- Aumento dei massimali per viaggi / gite: **il Massimale della Garanzia RC è aumentato del 50%.**

#### TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento: **fino a 5.000,00 euro.**
- Spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile: **fino a 1.000,00 euro per Sinistro.**

#### TUTELA LEGALE - GARANZIE OPZIONALI

- **Tutte le Garanzie opzionali operano nei limiti del Massimale della Garanzia Tutela Legale, con i seguenti sottolimiti:**
- Vertenze di lavoro e Danno erariale: **Limite di indennizzo 10.000,00 euro per Sinistro per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto; Limite di indennizzo 3.000,00 euro per Sinistro per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.**

### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente persona fisica che ha espresso il bisogno di Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, agli insegnanti che svolgono la professione, come dipendenti o liberi professionisti, in scuole pubbliche o private.

### Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del **22,00% del Premio imponibile pagato dal Contraente.**

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li><li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.cattolica.it">www.cattolica.it</a>, nella sezione Reclami;</li><li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li></ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li><li>e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	<p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<b>Mediazione</b>	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a>.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per le Garanzie di Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;</li><li>- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: <a href="mailto:servizio_clienti@pec.das.it">servizio_clienti@pec.das.it</a>.</li></ul> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a>).</p>
<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 21,25%, cui si aggiunge l'1% di addizionale antirackett – antiusura, per le Garanzie di Responsabilità civile (aliquota fiscale totale 22,25%);</li><li>- 21,25% per le Garanzie di Tutela legale.</li></ul>
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p>Se il <b>cliente</b> è stato <b>precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto</b> a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. <b>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni</b>, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le <b>patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi</b>, sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b>, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="#">Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche</a>.</p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.

## Struttura

Le Condizioni di assicurazione sono composte da:

- Definizioni;
- Norme che disciplinano la Sezione Responsabilità Civile Professionale;
- Norme che disciplinano la Sezione Tutela Legale;
- Norme che operano in caso di sinistro;
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale.

## DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<b>Franchigia</b>	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio</b>	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
<b>Scoperto</b>	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

<b>Atto Cyber</b>	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
<b>Danno materiale</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.
<b>Dati informatici</b>	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico.
<b>Incidente cyber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico;</li><li>• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico.</li></ul>
<b>Limite di risarcimento Limite di indennizzo</b>	La somma che Generali Italia è tenuta a corrispondere per ogni Sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del Massimale indicato in Polizza qualunque sia il numero dei Sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
<b>Malware o simili</b>	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

<b>Massimale</b>	L'importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia può essere tenuta a pagare verso i terzi danneggiati in base alla presente Polizza in relazione a Sinistri verificatisi durante il periodo di Assicurazione indipendentemente da quale sia il numero di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sinistri o danneggiati;</li><li>• Assicurati.</li></ul> Qualsiasi sottolimito di Massimale eventualmente indicato in Polizza costituisce parte del Massimale e non è in aggiunta ad esso.
<b>Perdita patrimoniale o Danno Patrimoniale</b>	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Generali Italia, in seguito ad un Sinistro risarcibile.
<b>Sinistro</b>	Il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.
<b>Sistema informatico</b>	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
<b>Supporto per l'elaborazione dei dati</b>	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

<b>Arbitrato</b>	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
<b>Contravvenzione</b>	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Controversia</b>	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
<b>Danno extracontrattuale</b>	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.
<b>D.A.S.</b>	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800 572 572 – fax 045/8351023
<b>Delitto</b>	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
<b>Doloso</b>	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
<b>Evento</b>	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale D.A.S. risponde per ogni Sinistro.
<b>Parti</b>	Il Contraente e D.A.S.
<b>Patteggiamento</b>	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle Parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
<b>Periodo di validità del contratto</b>	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
<b>Prescrizione del reato</b>	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161.

<b>Risoluzione amichevole delle controversie</b>	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Spese peritali</b>	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).
<b>Spese di soccombenza</b>	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente Polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.

## NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

##### Che cosa è Assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni involontariamente cagionati a terzi per:**

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento di cose;**

**in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività professionale assicurata in Polizza.**

Inoltre, se l'Assicurato svolge l'attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di un Ente Pubblico, Generali Italia tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso è tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato o dell'ente Pubblico.

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile ricadente sull'Assicurato per i danni arrecati direttamente alla Pubblica Amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovantisi sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. La garanzia vale anche quando la Pubblica Amministrazione ha risarcito il terzo e agisce in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato;
- la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro<sup>1</sup>;
- la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti, nei limiti degli orari stabiliti dalle autorità scolastiche, dallo svolgimento di tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno delle scuole, la permanenza degli allievi nelle scuole prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza delle scuole o Istituti, nonché i viaggi, le gite e le visite di istruzione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S<sup>2</sup>. per i danni subiti da terzi.

##### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata con l'applicazione della Franchigia, se indicata in Polizza.**

#### Art. 1.2 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale

Se l'Assicurato risulta responsabile solidalmente con soggetti non assicurati che esercitano le medesime attività garantite con il presente contratto, l'Assicurazione si intende operante per quanto dovuto solidalmente dall'Assicurato a terzi, **purché la solidarietà sia accertata in sede giudiziaria**, fermo il diritto di regresso di Generali Italia nei confronti dei soggetti corresponsabili per le quote di responsabilità ad essi attribuibili.

**Il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

#### Art. 1.3 Non cumulabilità della copertura assicurativa

La copertura assicurativa prestata risulta indipendente e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'Assicurato. Ne consegue che **il massimale della presente copertura non risulta in alcun modo cumulabile con altra Polizza** stipulata dall'Assicurato relativamente all'attività professionale.



**Ci sono limiti di copertura?**

## TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile Professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza



**Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali**

### Art. 1.4 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni lettera q), l'Assicurazione è estesa ai danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

### Art. 1.5 Attività presso la propria abitazione

#### Che cosa è assicurato

Premesso che l'Assicurato svolge anche attività di istruzione e/o insegnamento presso la propria abitazione privata, si intendono compresi in garanzia i danni agli allievi e accompagnatori che derivano dalla conduzione e/o proprietà dei suddetti locali utilizzati.

### Art. 1.6 Attività presso terzi

#### Che cosa è assicurato

Premesso che l'Assicurato svolge anche attività di istruzione e/o insegnamento presso terzi, a parziale deroga dell'articolo Esclusioni, lettere g) e l), l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Franchigia e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

### Art. 1.7 Estensione alle perdite patrimoniali

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività specificatamente indicata in Polizza.

La garanzia vale inoltre per le somme che l'Assicurato deve rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per Perdite pecuniarie direttamente cagionate ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge, fino alla concorrenza del sottolimito annuo previsto in Polizza;
- per Perdite pecuniarie a seguito dell'esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che hanno risarcito il terzo danneggiato.

#### Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
2. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla Legge;
3. scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

#### Art. 1.8 Aumento dei massimali per viaggi/gite

Relativamente ai danni verificatisi durante lo svolgimento di attività extra scolastiche praticate in rappresentanza delle scuole o Istituti, nonché durante i viaggi, le gite e le visite di istruzione i Massimali di Polizza si intendono aumentati del 50%.



#### Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali

### TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	10% minimo € 1.000,00	€ 75.000,00 di sinistro/anno
Attività presso terzi	€ 250,00	€ 50.000,00
Estensione delle perdite patrimoniali	10% minimo € 1.000,00	€ 25.000,00 di sinistro/anno



#### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 1.9 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

b) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

g) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;

h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;

i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

j) da furto;

k) a cose di cui l'Assicurato deve rispondere<sup>3</sup>;

l) a cose altrui derivanti da incendio;

m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

n) cagionati da:

1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono postamentisuccessivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

o) che derivano da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

p) che derivano da:

1. detenzione o impiego di esplosivi;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;

q) che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;

r) che derivano da:

1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

s) provocati da campi elettromagnetici;

t) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

u) relativamente ai tirocinanti, si intende esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali svolte.

#### Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" e "Incidente Cyber" ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato Informatico", compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



**ATTENZIONE:** la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

#### **Art. 1.10 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento**

L'Assicurazione è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza il quale resta, per ogni effetto, unico **anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro nonché in presenza di una pluralità di danneggiati e/o Sinistri**.

In caso di più sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Analogamente più sinistri originati da uno stesso comportamento,

rappresentano un unico sinistro anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.

#### Art. 1.11 Franchigia di sezione

L'assicurazione è prestata per ogni Sinistro previa detrazione della Franchigia indicata in Polizza.

Per le Garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie puntuali, in caso di Sinistro, Generali Italia liquida l'indennizzo al netto dell'importo più alto tra la Franchigia di sezione e lo Scoperto o la Franchigia per la Garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando all'indennizzo la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.

#### ✓ Come si applicano Franchigia e Scoperto?

**Esempio:** Scelta sulla garanzia RC professionale la franchigia 250,00 euro e attivata la garanzia opzionale Estensione alle perdite patrimoniali (la Garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro)

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con indennizzo determinato pari a 5.000,00 euro, si applica la sola Franchigia di sezione: indennizzo  $5.000,00 - 250,00 = 4.750,00$
2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Estensione alle perdite patrimoniali, con indennizzo determinato pari a 5.000 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:  
franchigia 250,00  
scoperto 10% di 5.000,00 (minimo 1.000,00) = 1.000,00 (perché il 10% di 5.000,00 è inferiore al minimo)  
Si applica lo scoperto di 1.000,00 euro, quindi l'indennizzo è  $5.000,00 - 1.000,00 = 4.000,00$

#### Art. 1.12 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- b) nel caso in cui l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- d) i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo"<sup>4</sup>.



#### Dove vale la copertura?

#### Art. 1.13 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono nel territorio di tutti i paesi Europei esclusi i paesi della ex URSS.

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 81/2008

<sup>2</sup> Art. 14 Legge 12 Giugno 1984, n. 222

<sup>3</sup> Artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del codice civile

<sup>4</sup> Artt. 2359 del codice civile

## NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

### PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it) – Numero verde da chiamare 800 572 572 – Mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Tutela legale

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- difendersi in procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Generali Italia può anticipare **le spese fino ad un massimo di euro 5.000,00 in attesa della conclusione del procedimento.**

##### Ci sono limiti di copertura

**Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire a Generali Italia tutte le spese anticipate dalla stessa. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Generali Italia la copia della sentenza definitiva;**

- ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

##### Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e di soccombenza<sup>1</sup>;**
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei *premi* che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'*evento* non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali;**
- richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

##### Che cosa NON è assicurato

**Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

#### Art 1.2 Chi è assicurato

Le garanzie operano nei confronti del Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

### TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

#### Art 1.3 Continuità penale

##### Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa si estende inoltre agli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano contestualmente tutti i seguenti presupposti:**

1. **il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;**
2. **l'Assicuratore precedente ha respinto il Sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
3. **l'Evento assicurativo è obbligatoriamente denunciato a Generali Italia entro la durata della Polizza Generali Italia;**
4. **l'Assicurato ha tempestivamente denunciato il Sinistro al precedente assicuratore;**
5. **il Sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente assicuratore sia in quella di Generali Italia.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni della presente Polizza.

**I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.**

#### Art 1.4 Vertenze di lavoro e Danno erariale

##### Che cosa è assicurato

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

La garanzia, inoltre, opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) **nel limite del Massimale di 10.000,00 euro per Sinistro**, salvo che in Polizza non è indicato un Massimale inferiore;
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità patrimoniale che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza<sup>2</sup>;
- 3) in presenza di un'assicurazione di responsabilità patrimoniale valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza;
- 4) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della responsabilità civile o dell'ente di appartenenza

dell'Assicurato alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio e Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese dovute al legale per la propria attività, avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati<sup>3</sup>. Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore o dell'ente l'assenza di un riscontro da parte di questi entro 30 giorni dalla richiesta di intervento o di patrocinio legale formulata dall'Assicurato.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia o il procedimento, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza o nella singola garanzia alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, **con il limite di 3.000,00 euro**, da ricomprendersi nel Massimale sopra indicato.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

### Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- per dolo dell'Assicurato;
- per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.



Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali

## TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Vertenze di lavoro e Danno erariale	-	- per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto fino ad un massimo di <b>10.000,00 euro</b> ; - per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, <b>con il limite di 3.000,00 euro</b> .



Che cosa NON è assicurato?

### Art. 1.5 Esclusioni

Le garanzie sono escluse:

- per Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato<sup>4</sup>, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- per Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- per Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse:

- per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie opzionali, se indicate in Polizza;

- g) per controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- h) per controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia Vertenze di lavoro e danno erariale se presente in Polizza;
- i) per Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- j) per Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- k) per Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- l) per richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi;
- m) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto;
- n) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

#### **Art. 1.6 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie**

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia è inferiore a 500,00 euro;
- b) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- c) Controversie civili di natura contrattuale ad eccezione delle vertenze di lavoro;
- d) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

#### **Art. 1.7 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia**

Generali Italia non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà<sup>5</sup> ;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);

- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



#### Dove vale la copertura?

##### **Art. 1.8 Estensione territoriale**

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di danno erariale.

**Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.**

<sup>1</sup> Art. 1917 del codice civile

<sup>2</sup> Art. 1917 del codice civile

<sup>3</sup> Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni

<sup>4</sup> Art. 408 del codice di procedura penale

<sup>5</sup> Art. 1292 codice civile

## NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GENERALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### **Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione**

Per l'Assicurato l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in Polizza.

#### **Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato**

Generali Italia determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.

Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione<sup>2</sup>.

#### **Art. 2.3 Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

#### **Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, **devono essere fatte per iscritto anche tramite posta elettronica certificata (PEC)** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione del contratto, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

#### **Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".



### Quando e come devo pagare?

#### **Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti<sup>3</sup>. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



**ATTENZIONE:** il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.



Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o per mezzo dell'app MyCattolica.

### **Art. 2.8 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne è stato anticipato da Generali Italia.



Come posso disdire la Polizza?

### **Art. 2.9 Diritto di ripensamento**

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

### **Art. 2.10 Disdetta e Recesso**

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza, cessa senza necessità di disdetta.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

**Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.**

**Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).**

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se è stato scelto il tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga **inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.**

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le parti.**

### **Art. 2.11 Recesso in caso di sinistro**

**A seguito della denuncia di ogni Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, le Parti possono recedere dal contratto:**

- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo;**
- **dandone avviso all'altra parte nelle forme previste dall'articolo Comunicazione tra le Parti.**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

### **Art. 2.12 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione**

**Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la**

**facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse**, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

**In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.**

**Il Contraente esercita il diritto di recesso** con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

**Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**

<sup>1</sup> Artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile

<sup>2</sup> Artt. 1897, 1898 del codice civile

<sup>3</sup> Art. 1901 del codice civile

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

**La denuncia deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

**In ogni caso l'Assicurato deve:**

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica la normativa<sup>1</sup>;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

#### Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

**Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.**

#### Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di Sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

#### Ci sono limiti di copertura

**Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

#### Che cosa NON è assicurato

**Generali Italia non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.**

#### Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente /Assicurato o del terzo danneggiato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

---

<sup>1</sup> Art 1915 del codice civile

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Art. 3.1 Cosa fare in caso di sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 e al numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it);
3. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA:** al numero verde 800 562 562 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

**Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

**Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

**In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

#### Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati<sup>1</sup>. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

**DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

**DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **In presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;

- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

### **Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della Controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

### **Art. 3.4 Esonero di responsabilità**

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

### **Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

**L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:**

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Fax al numero 045/8351023;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>2</sup>.

### **Art. 3.6 Quando un sinistro è considerato in garanzia**

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale, o amministrativo;
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato a clienti.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo<sup>3</sup>.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni

amministrative;

- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.


**Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**




---








<sup>1</sup> Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05





<sup>2</sup> D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

<sup>3</sup> Artt. 374-376 del codice di procedura penale



<b>Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile professionale</b>	1
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	1
<b>Struttura</b>	1
<b>DEFINIZIONI COMUNI</b>	1
<b>DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</b>	1
<b>DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	2
<b>NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</b>	4
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	4
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	4
Art. 1.2 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale	4
Art. 1.3 Non cumulabilità della copertura assicurativa	4
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	4
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	4
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali</b>	5

Art. 1.4 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	5
Art. 1.5 Attività presso la propria abitazione	5
Art. 1.6 Attività presso terzi	5
Art. 1.7 Estensione alle perdite patrimoniali	5
Art. 1.8 Aumento dei massimali per viaggi/gite	6
 <b>Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali</b>	6
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	6
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	6
Art. 1.9 Esclusioni	6
Art. 1.10 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento	7
Art. 1.11 Franchigia di sezione	8
Art. 1.12 Soggetti non considerati terzi	8
 <b>Dove vale la copertura?</b>	8
Art. 1.13 Estensione territoriale	8
<b>NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	9
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	9
Art. 1.1 Tutela legale	9
Art. 1.2 Chi è assicurato	10
 <b>Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali</b>	10
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	10
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali</b>	10
Art. 1.3 Continuità penale	10
Art. 1.4 Vertenze di lavoro e Danno erariale	10
 <b>Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali</b>	11
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	11
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	11
Art. 1.5 Esclusioni	11
Art. 1.6 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie	12
Art. 1.7 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia	12
 <b>Dove vale la copertura?</b>	13
Art. 1.8 Estensione territoriale	13
<b>NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	14
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	14

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione	14
Art. 2.2 Dichiarazione del Contraente/Assicurato	14
Art. 2.3 Altre assicurazioni	14
Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti	14
Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	14
Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	14
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	14
Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione	14
Art. 2.8 Oneri fiscali	15
 <b>Come posso disdire la Polizza?</b>	15
Art. 2.9 Diritto di ripensamento	16
Art. 2.10 Disdetta e Recesso	16
Art. 2.11 Recesso in caso di sinistro	16
Art. 2.12 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	16
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE</b>	18
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	18
Art. 3.1 Denuncia del sinistro	18
Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro	18
Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	18
Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro	18
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	20
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	20
Art. 3.1 Cosa fare in caso di sinistro	20
Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni	20
Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	21
Art. 3.4 Esonero di responsabilità	21
Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	21
Art. 3.6 Quando un sinistro è considerato in garanzia	21
<b>INDICE</b>	23

